

CIRCOLARE 1 DEL 09/01/2012

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Agevolazione "prima casa" e trasferimento residenza Sentenza CTR Lazio	Non decade dal beneficio "prima casa" il soggetto che non si trasferisce nell'immobile entro il termine previsto (18 mesi dall'acquisto), in quanto affittato a terzi, se ha attivato una causa civile per ottenere lo scioglimento del contratto di
12.7.2011, n. 557/14/2011	locazione, determinatosi successivamente al predetto termine.
Mancata conservazione fatture e diritto alla detrazione IVA	Il diritto alla detrazione dell'IVA prescinde dalla corretta conservazione delle fatture. La mancata osservanza degli obblighi connessi con la tenuta, conservazione e registrazione delle fatture d'acquisto ex art. 25, DPR n. 633/72, infatti,
Sentenza Corte Cassazione 25.11.2011, n. 24912	comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ma non fa decadere il diritto alla detrazione dell'imposta.
"Bollo auto" veicoli storici	Per fruire dell'esenzione dalla tassa automobilistica (c.d. "bollo auto"), gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, costruiti da almeno 20 anni, devono essere ricompresi nelle determinazioni annuali predisposte dall'ASI (Automobilclub Storico Italiano) o alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se il veicolo è utilizzato
Risoluzione Agenzia Entrate 29.11.2011, n. 112/E	sulla pubblica strada, va versata la tassa forfetaria di circolazione.
Tasso interesse legale dall'1.1.2012	È stato pubblicato sulla G.U. 15.12.2011, n. 291 il Decreto che aumenta dall'1,5% al 2,5%, a decorrere dall'1.1.2012, il tasso di interesse legale. Tale variazione ha effetto, in particolare: — per la determinazione dell'usufrutto vitalizio; — per il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento
Decreto MEF 12.12.2011	operoso.
Comunicazione cause giustificative di non congruità / coerenza per il 2010	È disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il software utilizzabile dai contribuenti che intendono comunicare informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti
Comunicato Agenzia Entrate 20.12.2011	dall'applicazione degli studi di settore per il 2010, o afferenti l'indicazione nel mod. UNICO 2011 di cause di inapplicabilità o di esclusione. L'invio telematico della comunicazione è consentito a decorrere dal 20.12.2011 e fino al 29.2.2012.
Proroga invio elenchi clienti – fornitori 2010	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 31.12.2011 al 31.1.2012 il termine per l'invio telematico dell'elenco delle operazioni effottuato / ricovuto pol 2010 da parte dei soggetti IVA di
Provvedimento Agenzia Entrate 21.12.2011	effettuate / ricevute nel 2010 da parte dei soggetti IVA, di importo non inferiore a € 25.000.



COMMENTI LE NOVITÀ DEL DECRETO "SALVA ITALIA"

Con la pubblicazione della Legge 22.12.2011, n. 214 sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è stato convertito il DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Dal 2011, per incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d'impresa pari al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio.

Tale rendimento corrisponde all'importo risultante dall'applicazione, all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010, di un'aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.



Per il primo triennio (2011 – 2013) tale aliquota è fissata nella misura del 3%.

Il capitale proprio di riferimento, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, è rappresentato dal patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell'utile 2010.



L'agevolazione in esame, che presenta molti aspetti in comune con la precedente "DIT", è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

Dal 2012 è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale deduzione:

- → spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - società di capitali ed enti commerciali;
 - ◆ società di persone e imprese individuali;
 - esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata;
 - banche, società finanziarie e imprese di assicurazione;
- → va effettuata secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI

Dal 2012 la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- → da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- → da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETRAZIONI 36% E 55%

Dall'1.1.2012 è riconosciuta "a regime" la detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo. È infatti previsto che la detrazione spetta:

> per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni
precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;

Sedi:



- ➤ per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- > per gli interventi di:
 - -manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
 - -realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
 - -restauro / risanamento / ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
 - -ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell'1.1.2012;
 - -eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
 - -prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
 - -cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
 - -misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

È inoltre previsto che:

- ⇒ la <u>detrazione del 55%</u> per gli interventi di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle <u>spese sostenute fino al 31.12.2012</u>.
 - **Tra gli interventi agevolati** di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria";
- ⇒ per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico, dall'1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%;
- ⇒ la detrazione del 36% in caso di cessione dell'immobile è trasferita all'acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest'ultimo solo espressamente previsto. Se tale aspetto non è contrattualmente determinato, la detrazione passa "automaticamente" all'acquirente.

UTILIZZO DELL'ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI

È previsto l'intento di **revisionare le modalità di determinazione dell'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) nonché il **relativo campo di applicazione**. A tal fine è stata evidenziata la necessità di:

- tener conto di un'ampia gamma di fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia, quali, ad esempio, i redditi e patrimoni (sia in Italia che all'estero) dei diversi componenti il nucleo familiare, i carichi di famiglia e la presenza di debiti per l'acquisto della casa;
- rafforzare il sistema dei controlli dell'ISEE anche con la condivisione degli archivi dei diversi organi della Pubblica amministrazione.

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Con riferimento alle <u>dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive</u>, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;



- risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;
- è previsto il riconoscimento dei seguenti benefici:
- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

È altresì disposto che i contribuenti soggetti agli studi di settore che:

- non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;
- risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all'attività professionale / d'impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all'art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

È introdotta la possibilità di un'**ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo**, ex art. 19, DPR n. 602/73.

In particolare è disposto che "in caso di comprovato peggioramento della situazione" di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) "può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza".

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito dell'analoga dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Con riguardo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011:

- → è stato **soppresso l'obbligo di** prestare **un'idonea garanzia** precedentemente previsto qualora **l'importo complessivo delle rate successive alla prima** fosse **superiore a € 50.000**.
 - Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia.
- → è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;
- → sono applicabili anche all'ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all'iscrizione a ruolo connessa all'omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.





Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima si applicano **anche**:

- ⇒ alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata;
- ⇒ alle rateazioni in corso al 28.12.2011.

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE

Al fine di favorire l'emersione di base imponibile sono previsti i seguenti interventi:

- ➢ irrogazione di sanzioni penali, insorgere dell'"uso di atto falso" e, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, se il contribuente esibisce / trasmette atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisce dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell'Ufficio ex artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72;
- obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall'1.1.2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

CONDONO 2002 E PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO

È prorogato fino al 31.12.2013 il termine di accertamento ai fini IVA pendente al 31.12.2011 per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge n. 289/2002.

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE

Dal 6.12.2011 il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi **inferiori a € 1.000**;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 1.000.

Inoltre:

- ⇒ è fissato al 31.3.2012 il termine entro il quale estinguere / ridurre i libretti al portatore:
- ⇒ non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite di € 1.000, commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012;
- ⇒ per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è fissata in misura pari al saldo del libretto stesso.

Riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti

È previsto che, entro il 28.3.2012, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Poste, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali finalizzate ad "assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento".

È limitata alla **misura massima dell'1,5% la commissione a carico degli esercenti** sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito e di debito.



APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

È disposta l'anticipazione "in via sperimentale", a decorrere <u>dal 2012</u> dell'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze.

Base imponibile IMU

La base imponibile IMU è calcolata applicando:

- per i terreni agricoli, il moltiplicatore pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25%;
- per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%:

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore	
A (esclusa A/10) C/2, C/6 e C/7	160	
B C/3, C/4 e C/5	140	

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A/10 e D/5	80
D (esclusa D/5)	60 (65 dal 2013)
C/1	55

Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.

Aliquote IMU

Sono previste le sequenti aliquote IMU:

- ⇒ <u>ordinaria</u>, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare / dimunuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati;
- ⇒ **ridotta** nella misura:
 - dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
 - dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono **diminuire** fino allo 0,1%.

Detrazione per abitazione principale

Per l'abitazione principale e sue pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione IMU di ammontare pari a € 200 rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione".

Solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di € 400 è prevista una maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale.

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell'IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso:

- in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12;
- tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

È stata disposta l'abrogazione delle previsioni di cui all'art. 7, DL n. 70/2011, che subordinavano il riconoscimento della ruralità degli immobili all'attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili



rurali ad uso abitativo e **D/10** per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all'Agenzia del Territorio con un apposito modello. Le nuove disposizioni prevedono:

- la conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 al fine del riconoscimento della ruralità ma "fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo";
- l'emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le "modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo":
- che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, DM n. 28/98, dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

È stato anticipato dal 31.12 al **20.12.2011** il termine per l'adozione, da parte del Comune, della **delibera che aumenta l'aliquota dell'addizionale comunale** ai fini dell'acconto da versare dal mese di marzo 2012. La possibilità di **differenziare l'aliquota** dell'addizionale è consentita **utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF**, "nel rispetto del principio di progressività".

TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI

I Comuni, a decorrere dall'1.1.2013, dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che **possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI

"Super bollo" auto

Il c.d. "super bollo", introdotto dall'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011, per le **autovetture e autoveicoli** per il trasposto promiscuo di persone, a decorrere **dal 2012**, **è dovuto** se la **potenza è superiore a 185 kW** nella misura di € **20 per ciascun kW eccedente** i 185. Tale tassa:

- → non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo:
- → è dovuta in misura ridotta a seconda della data di costruzione del veicolo (60% dopo 5 anni dalla costruzione, 30% dopo 10 anni dalla costruzione, 15% dopo 15 anni dalla costruzione).

Imbarcazioni

studio@studiopiolitosi.it

È istituita, dall'1.5.2012, la tassa annuale di stazionamento a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, nelle seguenti misure:



	C O III III C
Lunghezza scafo	Ammontare tassa
Fino a 10 metri	Non dovuta
da 10,01 a 12 metri	€ 5
da 12,01 a 14 metri	€ 8
da 14,01 a 17 metri	€ 10
da 17,01 a 24 metri	€ 30

Lunghezza scafo	Ammontare tassa
da 24,01 a 34 metri	€ 90
da 34,01 a 44 metri	€ 207
da 44,01 a 54 metri	€ 372
da 54,01 a 64 metri	€ 521
superiore a 64 metri	€ 703

L'importo è **ridotto del 50%**, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti **come ordinari mezzi di locomozione**, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

L'importo dovuto è ridotto di determinate percentuali a seconda della data di costruzione dell'unità da diporto (15% dopo 5 anni dalla costruzione, 30% dopo 10 anni dalla costruzione, 45% dopo 15 anni dalla costruzione).

Aeromobili

È istituita un'**imposta erariale** a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di **aeromobili privati** di cui all'art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel registro aereonautico nazionale**, nelle seguenti misure annuali:

Peso massimo al decollo	Ammontare tassa al kg					
reso massimo di decono	VELIVOLI	ELICOTTERI				
fino a 1.000 kg	€ 1,50	€ 1,50 x 2				
fino a 2.000 kg	€ 2,45	€ 2,45 x 2				
fino a 4.000 kg	€ 4,25	€ 4,25 x 2				
fino a 6.000 kg	€ 5,75	€ 5,75 x 2				
fino a 8.000 kg	€ 6,65	€ 6,65 x 2				
fino a 10.000 kg	€ 7,10	€ 7,10 x 2				
oltre 10.000 kg	€ 7,55	€ 7,55 x 2				
ALIANTI, MOTOALIANTI, AUTOGIRI, AEROSTATI						
€ 450						

L'imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI

Ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI), le **imprese e le società** dovranno esporre **nel mod. UNICO**:

- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.



"POSSIBILE" AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

È confermata la sostituzione delle disposizioni ex DL n. 98/2011, che prevedevano la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. "Riforma fiscale", con la previsione dell'aumento dell'aliquota IVA:

- dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
- dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall'1.1.2014.

Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale.

IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI

Dall'1.1.2012, l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari / postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è così fissata:

- € 34,20 per i clienti persone fisiche;
- € 100 per i clienti diversi da persone fisiche.



👫 L'imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, se il valore medio di giacenza annua NB) non è superiore a € 5.000.

Inoltre, dall'1.1.2012, "le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso" sono soggette all'imposta di bollo nella seguente misura:

- 1‰ annuo per il **2012**:
- 1,5‰ a decorrere dal 2013.

Per tali comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%.

IMPOSTA DI BOLLO "SPECIALE" ATTIVITÀ SCUDATE

Le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto previsto dall'art. 13-bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. "scudo fiscale") sono assoggettate ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4‰.



Per il 2012 e 2013 l'imposta in esame è pari rispettivamente al 10% e al 13,5%.

"PATRIMONIALE" SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

Dal 2011 è introdotta un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è a carico del proprietario dell'immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
- è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
- è pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Il valore dell'immobile è individuato nel costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dal 2011 è istituita altresì un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta:

- è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
- è pari all'1‰ per il 2011 e il 2012, e all'1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie.

Il valore dell'attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel Sedi:

Salsomaggiore Terme Via Milite Ignoto, 6 Tel. 0524/574878 fax 0524/571202 studio@studiopiolitosi.it



luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dalle predette imposte è deducibile, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui in cui è ubicato l'immobile / sono detenute le attività finanziarie.



Il versamento delle nuove imposte va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS

Dall'1.1.2012 è disposto l'aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, nella misura dell'1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere il 24%.

TASSAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO

È previsto che la quota delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall'1.1.2011, non potrà beneficiare della tassazione separata.

Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato "in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali".

PRESCRIZIONE "IMMEDIATA" DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE

Dal 6.12.2011 è disposta la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione per i quali l'art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d'Italia, la conversione in euro.

AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

È disposto che già **dal 2011** l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF è aumentata dallo 0,9% all'**1,23**%. Detto aumento è applicabile sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

SCADENZARIO Mese di GENNAIO					
Lunedì 16 gennaio					
	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre 2011 da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.				
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2011 e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.				



IVA	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle
DICHIARAZIONI D'INTENTO	dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2011.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2011 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	 Versamento delle ritenute operate a dicembre 2011 relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2011 da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
DIPENDENTI	per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2011.
INPS	Versamento della quarta rata per il 2011 dei contributi previdenziali da
AGRICOLTURA INPS GESTIONE SEPARATA	parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre 2011 a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre 2011 agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Venerdì 20 gennaio

VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2011, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

Mercoledì 25 gennaio

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI
E TRIMESTRALI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2011 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2011 (soggetti trimestrali).

Lunedì 30 gennaio

MOD. UNICO / IRAP INTEGRATIVO Presentazione del mod. UNICO / IRAP 2011 integrativo al fine di



PER MODIFICA DA RIMBORSO A	modificare	la	richiesta	di	rimborso	dei	relativi	crediti	d'imposta	in
COMPENSAZIONE	richiesta di	util	izzo in con	npe	nsazione.					

Martedì 31 gennaio

	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti							
IVA	aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le							
ELENCHI "BLACK LIST"	operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative:							
MENSILI E TRIMESTRALI	a dicembre 2011, da parte dei soggetti mensili;							
	al quarto trimestre 2011, da parte dei soggetti trimestrali.							
	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi							
	che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2011.							
INPS	L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori							
DIPENDENTI	coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a							
	domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in							
	partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.							
INPS	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni							
AGRICOLTURA	degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2011.							
CONTRIBUTO ANNUALE	Versamento del contributo annuale di € 26,84 da parte degli iscritti nel							
REVISORI CONTABILI	Registro dei Revisori Contabili sul c/c postale n. 75511741 intestato al							
TEVISORI CONTABILI	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.							
	Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti in							
	essere nel 2009 e 2010, da parte:							
	delle società di leasing:							
	- che non hanno già risposto al questionario ex art. 32, comma 1, n. 4							
COMUNICAZIONE CONTRATTI DI	e 8, DPR n. 600/73 e che intendono farlo tardivamente;							
LEASING / LOCAZIONE / NOLEGGIO	- che non hanno ricevuto il questionario;							
	- per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto							
	immobili e mobili;							
	• degli operatori esercenti l'attività di locazione e/o di noleggio di							
	autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.							
IVA	Invio telematico della comunicazione delle cessioni/acquisti di beni e							
ELENCHI "CLIENTI-FORNITORI"	prestazioni di servizi rese/ricevute di ammontare pari o superiore a €							
OPERAZIONI 2010	25.000 relative al 2010, per le quali sussiste l'obbligo di fattura.							